

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38685 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: SILVESTRI PIETRO

Data Udienza: 20/12/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da _____, nato ad Urbania il 26/01/1964

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 21/06/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. Gabriele Maria, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale aveva condannato, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, _____ per i reati di:

- falso materiale in atto pubblico fidefaciente, per avere, quale sovrintendente della polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Urbino, alterato il verbale di consegna di un fucile per successiva rottamazione - redatto da un collega (tale _____ mediante sbianchettatura della indicazione della avvenuta consegna (fatto commesso in epoca prossima ed antecedente al 13.11.2013 (capo a);

- accesso abusivo a sistema informatico, perché, abilitato all'accesso alla banca dati relativa alla "gestione armi", si sarebbe introdotto abusivamente ed avrebbe distrutto, cancellandolo, il dato informatico relativo alla avvenuta consegna per rottamazione del fucile di cui al capo a)- fatto commesso il 29.8.2013 (capo b);

- peculato continuato, per essersi appropriato del fucile di cui al capo a) e della denuncia di possesso del suddetto fucile, redatta da tale e consegnata nell'ambito della procedura di rottamazione dell'arma: il fucile sarebbe stato momentaneamente custodito presso il Commissariato di Urbino, in attesa di essere inviato per la rottamazione al competente comando dell'esercito italiano. - fatto commesso in epoca prossima ed antecedente il 13.11.2013 (capo c).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando sette motivi, alcuni dei quali strutturati in più sottomotivi.

2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale per i reati di peculato ed accesso abusivo a sistema informatico.

La sentenza sarebbe viziata per non aver dato conto delle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le prove a discarico; si fa riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso ed a quelle di tali e secondo cui l'arma avrebbe potuto essere riconsegnata al privato: la decisione sarebbe stata assunta sulla base di una valutazione parziale dell'intero materiale probatorio.

Il tema attiene anche alla ritenuta sussistenza della prova dell'elemento soggettivo del reato di peculato e dell'accesso abusivo al sistema informatico.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di peculato.

L'assunto costitutivo riguarda la presentazione da parte di di una denuncia del 13/11/2013 di detenzione del fucile in precedenza consegnato dall'originario proprietario (al Commissariato di Polizia; tale denuncia, a dire del ricorrente, avrebbe manifestato, secondo la Corte di appello, la interversione del possesso e, quindi, esplicitato la condotta appropriativa, rilevante ai fini dell'art. 314 cod. pen.

Tale elemento, si assume, finirebbe tuttavia per identificare il tempo della commissione del reato in un momento rispetto a quello indicato nella imputazione, che invece fa riferimento ad "un' epoca prossima e antecedente il 13/11/2013" e, quindi, ad una condotta diversa da quella contestata.

Si sostiene, cioè, che, sulla base del fatto che la condotta appropriativa sarebbe stata identificata nella presentazione di quella denuncia, secondo la Corte di appello non avrebbe dunque avuto rilievo l'intervento di Rossi all'interno dello SDI compiuto in precedenza il 29/08/2013 e che anche il riferimento contenuto in sentenza, secondo cui in un dato momento avrebbe detenuto il fucile presso la

dell'offensività del fatto; la sentenza sarebbe viziata per essersi limitata ad affermare che il bene avrebbe avuto un "valore di mercato", mentre, invece, si sarebbe dovuta verificare la possibilità di cessione di quel fucile da parte dello Stato.

Sarebbe significativo che la Corte non abbia disposto la confisca del bene, condividendo sul punto l'affermazione del primo giudice che aveva escluso il conseguimento di un profitto patrimoniale in capo all'imputato; dunque, o il bene era privo di valore, ed allora non poteva essere configurato il reato, ovvero, avendo detto valore, avrebbe dovuto essere disposta la confisca.

Si articola un ulteriore sottomotivo con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo; la Corte non avrebbe fornito risposta in ordine agli specifici motivi articolati con l'atto di appello.

Si deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di peculato, oltre che con riguardo al fucile, anche in relazione alla presentazione della copia della denuncia di possesso di l'autonomia delle condotte non impedirebbe di considerarle in termini unitari, applicando l'istituto dell'ante fatto non punibile (così il ricorso)

Sempre nell'ambito del terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 476 cod. pen. quanto all'alterazione del verbale di uno dei verbali di consegna, da parte del precedente detentore () alla Polizia di Stato, del fucile che avrebbe dovuto essere rottamato e poi oggetto del peculato.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e, più in generale, alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, al limite della inammissibilità.

sua residenza, dovrebbe collocarsi dopo la data del 13/11/2013; tale ultimo dato sarebbe però in contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, secondo cui, invece, l'arma sarebbe rimasta sempre presso il commissariato di polizia per poi essere consegnata ai carabinieri il 21/02/2014 (la segnalazione di reato è del 24/2/2014).

Sul punto la motivazione sarebbe dunque, in parte, contraddittoria, per avere sì richiamato la sentenza di primo grado salvo poi da questa discostarsene, e, in parte, carente, per aver omesso di esaminare i motivi di appello; non potrebbe dirsi accertato, si assume, che prima del 21/02/2014, quando cioè consegnò l'arma ai carabinieri di Urbania, si fosse appropriato materialmente del fucile.

2.3. Con il terzo motivo, strutturato in più sottomotivi, si lamenta innanzitutto violazione di legge in relazione alla sussistenza della condotta appropriativa del reato di peculato.

Escluso dunque che possa avere mai detenuto l'arma presso la propria residenza, la sentenza sarebbe viziata, a dire del ricorrente, per avere fatto coincidere la condotta appropriativa di peculato con la denuncia di possesso da parte dell'imputato, pur non avendo mai questo appreso materialmente l'arma; in tal modo la condotta materiale si sarebbe ridotta ad una "mera predisposizione d'animo" (così il ricorso), che prescinderebbe dal momento fattuale della apprensione.

Si richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di peculato, sarebbe necessario che il bene sia estromesso totalmente dal patrimonio dell'avente diritto, con conseguente perdita definitiva della pubblica amministrazione; l'apparenza documentale creata per attestare le legalità del possesso assumerebbe rilievo solo se successiva alla già realizzata sottrazione del bene, in quanto volta ad occultare o dissimulare quest'ultima.

Sulla base di tale presupposto, si articola un primo sotto motivo secondo cui la sentenza sarebbe viziata per travisamento, per avere ritenuto sussistente il reato nella forma consumata e non, al più, in quella tentata, e per non aver ritenuto configurabile, in ragione della frazione di condotta attribuibile all'imputato, una desistenza volontaria e, comunque, per aver escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

Sarebbe viziata l'affermazione con cui la Corte avrebbe ritenuto non sussistente la desistenza volontaria per essere la vicenda emersa solo a seguito di un controllo operato dai colleghi dell'imputato ed essendo stata la consegna del fucile per la demolizione da parte di necessitata; la consegna, si assume, sarebbe in realtà avvenuta prima della presa d'atto dei colleghi dell'imputato della "mancanza dell'arma".

Si articola, nell'ambito del terzo motivo, un ulteriore sottomotivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento

2.1. Dalla sentenze di merito emerge in punto di fatto che:

1) il 24/2/2014 l'assistente capo della Polizia di Stato, [redatto], in servizio presso il Commissariato di Urbino, riferì al proprio dirigente: a) di essere rientrato da un periodo di congedo e di aver compiuto un controllo dei fascicoli relativi alle armi prese in consegna dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e destinate alla rottamazione; b) di avere verificato che un verbale, da lui redatto il 10/05/2013, riguardante la consegna di due fucili da caccia destinati alla rottamazione da parte di tale [redatto]

era stato modificato, cioè era stato cancellata - tramite sbianchettatura - l'indicazione della presa in carico di uno dei due fucili elencati; c) che il fucile in questione non era presente tra le armi custodite nel locale deposito e la sua indicazione era stata cancellata - con penna ed inchiostro nero - anche dal registro di carico e scarico; d) che risultava mancante, dal sottofascicolo intestato a [redatto] il c.d. modello 38, relativo all'inserimento in banca dati SDI del fucile in questione; e) che uno degli originali del verbale del 10/5/2013 di consegna da parte di [redatto] dell'arma, nella sua versione non modificata, risultava materialmente "attaccata" all'altro fucile, a quello non sottratto, e, dunque, riportante ancora il riferimento anche al fucile mancante;

2) [redatto] aveva presentato il 13/11/2013 una denuncia di detenzione del fucile in questione, quello mancante, presso la stazione dei carabinieri di Urbania; in detta occasione [redatto] aveva presentato anche la denuncia di detenzione di entrambi i fucili a sua volta fatta da [redatto] el 1980;

3) dal Sistema informatico interforze si era rilevato inoltre che: a) il 15/5/2013 [redatto] aveva inserito i dati relativi al fucile poi "scomparso", precisando che detta arma era stata ritirata per la rottamazione; b) il 29/08/2013 [redatto] aveva effettuato, senza ragione giustificativa, la cancellazione del fucile dalla banca dati; c) il 13/11/2013, a seguito della presentazione della denuncia di detenzione da parte di Rossi, era stato effettuato dalla stazione dei Carabinieri di Urbania l'inserimento dell'annotazione del [redatto] come acquirente dell'arma, apparentemente a lui ceduta da [redatto] d) il 21/2/2014, tre giorni prima della denuncia dei fatti per cui si procede da parte di [redatto], era stata inserita l'annotazione della consegna del fucile da parte di [redatto] ai carabinieri di Urbania per la rottamazione

2.2. Sulla base di tale ricostruzione fattuale i Giudici di merito hanno spiegato con motivazione congrua: a) le ragioni per cui è configurabile il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. di cui al capo b), essendosi l'imputato, attraverso l'uso delle sue credenziali, introdotto nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza ed avendo cancellato un dato già inserito, quello cioè relativo alla avvenuta consegna da parte di [redatto] di quel fucile, destinato alla rottamazione; b) i motivi per cui sarebbe configurabile il reato di peculato; Rossi, che aveva la disponibilità del fucile

per ragioni del suo ufficio, si appropriò dell'arma, facendo figurare una cessione della stessa in suo favore da parte di _____ che invece aveva consegnato quel fucile per essere destinato alla rottamazione.

2.3. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., rv. 262965).

2.4. A fronte del complesso motivazionale descritto, i motivi di impugnazione, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).

Si sostiene che: a) la Corte di appello non avrebbe valutato alcune dichiarazioni () e tuttavia di tali dichiarazioni si valorizzano singoli segmenti, del tutto accessori; b) si argomenta a lungo, quanto al peculato, su discrasie relative al momento in cui si sarebbe perfezionata la condotta appropriativa rispetto alla denuncia del 13/11/2013 e sul se di per sé la denuncia presentata da () sia autosufficiente ai fini della configurazione della condotta penalmente rilevante, senza tuttavia considerare quanto i giudici di merito hanno evidenziato e cioè che, a prescindere dalla esatta individuazione del momento in cui () ebbe a prelevare il fucile dal deposito del Commissariato di Polizia di Urbino, certamente una interversione del possesso si verificò quanto meno dal momento della denuncia in questione, tenuto conto che, diversamente ragionando, non avrebbe senso la denuncia di detenzione dell'arma da parte di () presentata il 13/11/2013, non avrebbe senso l'alterazione della informazione inserita nel sistema informatico, non

avrebbe senso la sbianchettatura del verbale di consegna dell'arma, non sarebbe comprensibile perché l'imputato, dopo aver fatto tutto ciò, si sarebbe determinato a consegnare proprio quel fucile ai carabinieri per la rottamazione.

a) dichiarò nel novembre del 2013 di detenere quel fucile e, in maniera non illogica, si è ritenuto che quella denuncia non potesse fosse slegata dalla esistenza di un potere di fatto su quell'arma; b) il 21/2/2014, cioè contestualmente al momento in cui (24/02/2014) si accorse di quanto accaduto e si accingeva ad avvertire il dirigente dell'Ufficio della mancanza del fucile, della alterazione della documentazione e della modifica del dato inserito nella banca dati, decise di consegnare quel fucile ai carabinieri.

Diversamente dagli assunti difensivi, i Giudici di merito "non finiscono per patrocinare una interpretazione meramente documentale della condotta appropriativa" (così il ricorso a pag. 12), in quanto scissa dal momento della apprensione fisica della "res", ma, attraverso un ragionamento probatorio corretto e logicamente adeguato, inferiscono la appropriazione materiale della cosa sulla base di una serie di accadimenti.

Dunque, una condotta appropriativa compiutamente posta in essere e adeguatamente accertata sul piano probatorio, non potendo ravvisarsi né un delitto tentato, né una desistenza volontaria.

Né possono sussistere dubbi sulla configurabilità del reato di peculato, avendo la Corte di cassazione in molteplici occasioni chiarito che commette il reato in questione il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 3, se ne appropria.

Si è precisato infatti che le armi consegnate dal privato al fine di disfarsene, passano in proprietà dello Stato, il quale di esse può disporre, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge un divieto in tal senso; né ha rilevanza la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente, perché si configuri il peculato, che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità (Sez. 6, n. 694 del 02/11/1999, dep. 2000, Piperata, Rv. 215320; Sez. 6, n. 16826 del 21/02/2001, Bellini, Rv. 219284; Sez. 6, n. 24677 del 23/04/2007, Rovere, Rv. 237174; Sez. 6, n. 24373 del 28/05/2014, Fronti, Rv. 260619).

2.5. Infondate, alla luce dei principi indicati, sono le doglianze del ricorrente relative alla prova della offensività del fatto, della lesività della condotta appropriativa e della sussistenza dell'elemento psicologico.

Quanto al primo dei due profili, si è già detto di come, secondo i Giudici di merito, quel fucile avesse un valore di mercato e poteva essere ceduto; in tal senso si è fatta corretta applicazione del principio secondo cui solo le cose prive di valore - o di

rilevanza economica oggettivamente esigua - sono inidonee a costituire l'oggetto materiale di appropriazione e che anche cose prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare, a determinate condizioni, rilevanza economica.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito, in caso di appropriazione di materiale atto a realizzare falsificazioni (materiale cartaceo, stampante, sigillo), che non è configurabile il delitto di peculato in assenza o estrema esiguità del valore della cosa oggetto di appropriazione (Sez. 6, n. 10543 del 07/06/2000, Baldassarre, Rv. 218338); è stato escluso il reato di peculato in ipotesi di utilizzazione dei modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria, al fine di commettere il delitto di falsità materiale in atto pubblico (Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 21902 Imputato), in caso di utilizzazione di cartuccia in dotazione esplosa da pistola di ordinanza (Sez. 6, n. 47193 del 11/11/2004, Battaglia, Rv. 230466), in quello di saltuaria utilizzazione di telefono e fotocopiatrice dell'ufficio per ragioni private (Sez. 6, n. 5010 del 18/01/2012, Borgia, Rv. 251786), o, ancora, in caso di appropriazione di pass per disabili (Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256686), o, nella ipotesi di appropriazione di tre tessere elettorali (Sez. 6, n. 4452 del 25/05/2018, P., Rv. 274150).

Si tratta di fattispecie tutte obiettivamente diverse da quella in esame, riguardante un'arma.

La minima entità del danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione non esclude la configurabilità del reato, poichè l'atto appropriativo integra di per sè la condotta tipica, mentre, nel caso di peculato d'uso, la destinazione solo momentanea del bene a finalità diverse da quelle pubblicistiche richiede anche l'idoneità della condotta a determinare una apprezzabile lesione patrimoniale (Sez. 6, n. 23824 del 26/04/2009, Bifolco, Rv. 276070, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di peculato a fronte dell'appropriazione da parte del pubblico agente di un quantitativo minimo di carburante).

Si tratta di principi che si collocano nel solco di quelli affermati dalle Sezioni Unite della Corte secondo cui il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190).

Né il silenzio della sentenza impugnata in ordine alla confisca dell'arma può considerarsi rivelatore della esiguità o della inesistenza del valore di mercato di essa, avendo il Tribunale chiarito di non disporre la misura di sicurezza per non aver conseguito l'imputato un profitto; si tratta di un'affermazione che trova la propria giustificazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non nell'assenza di

valore del fucile ma nell'avvenuta consegna dell'arma da parte dell'imputato alle forze dell'ordine, come indirettamente ritene lo stesso difensore (pag. 21 ricorso).

Quanto al dolo del reato contestato, il motivo di impugnazione è sostanzialmente fondato sull'assunto secondo cui l'imputato non avrebbe mai di fatto portato via il fucile dai locali del Commissariato e sarebbe stato in qualche modo convinto della possibilità che quel fucile potesse essere restituito al precedente proprietario e, dunque, rinegoziato e ceduto a lui dal precedente proprietario: in tal senso si spiegano i riferimenti all'errore sul fatto in cui sarebbe incorso ed alla consapevolezza della condotta appropriativa.

Si tratta in realtà di una ricostruzione fondata su una non consentita rilettura delle risultanze probatorie e finalizzata ad una diversa ricostruzione dei fatti, avendo, come detto, la Corte di appello invece spiegato come, al di là della individuazione del momento specifico in cui l'imputato avrebbe materialmente portato la "cosa" presso la sua residenza, una condotta appropriativa fu compiuta e che il sintomo evidente di essa, in quanto rivelatore di una interversione del possesso, fu "quantomeno" la denuncia presentata nel novembre del 2013.

2.6. Non diversamente, è infondato il terzo motivo di ricorso nella parte in cui fa riferimento alla ritenuta sussistenza dell'autonomo delitto di peculato con riferimento alla appropriazione di una copia della denuncia di possesso (quella a sua volta posta in essere da

Oggetto del motivo di ricorso è il rapporto tra l'appropriazione di quella denuncia e quella del fucile.

Si è già detto come in punto di fatto sia stato accertato che al momento della presentazione della denuncia di possesso da parte sua di quel fucile il 13/11/2013, consegnò al militare della stazione dei carabinieri di Urbania anche una copia della denuncia di possesso che il 9/01/1980 cioè il precedente proprietario del fucile, aveva a sua volta consegnato al Commissariato di Urbino il 10/05/2013 nell'ambito della procedura di consegna delle armi da questi possedute.

Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata per non aver verificato la possibilità di ritenere l'appropriazione del documento in questione un antefatto non punibile rispetto all'appropriazione del fucile.

Si tratta di un assunto obiettivamente generico e tecnicamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato come le due condotte siano distinte, per oggetto e per coordinate temporali.

Non essendo stato oggetto di ricorso il dato secondo cui nella specie si sarebbero realizzate più azioni (peraltro in tempi obiettivamente diversi), il tema non attiene a quello della unicità e pluralità di reati.

Il tema del c.d. antefatto non punibile è infatti tradizionalmente affrontato, soprattutto da una parte della dottrina, nei casi di reato c.d. progressivo, cioè quando l'unica azione realizza una successione necessaria di lesioni via via più gravi dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore; si tratta di un criterio, da una parte, strumentale a risolvere il tema del se in detti casi sia realizzati un unico reato o una pluralità di reati, e, dall'altro, non condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui, invece, l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. (Sez. U., n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302, ove si osserva che i diversi criteri della sussidiarietà e della sussunzione sono da ritenersi tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità).

Il tema dell'assorbimento e dell'ante fatto non punibile non attiene invece ai casi, come quelli in esame, di condotte diverse, aventi un oggetto materiale diverso e poste in essere in ambiti temporali autonomi, seppur legati da una connessione teleologica sostanziale, atteso che in questi casi si realizza una pluralità di reati e non trova applicazione l'art. 84 cod. pen. (sul tema, Sez. 1, n. 29167 del 26/05/2017, Nwajobi, Rv. 270281).

2.7. È invece fondato il terzo motivo di ricorso nella parte relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., negata dalla Corte di appello in ragione delle "argomentazioni già espresse in ordine valore di un fucile", cioè in ragione delle argomentazioni utilizzate per escludere la inoffensività della condotta appropriativa.

Si tratta di una motivazione viziata, atteso che, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto di peculato in presenza di un danno di rilevanza minima, che, in considerazione della natura del soggetto passivo del reato, va riguardata esclusivamente sotto il profilo oggettivo. (Sez. 6, n. 12838 del 10/02/2015, Lo Presti, Rv. 231040; Sez. 6, n. 6067 del 4/05/1979, Boccuni, Rv. 142403).

Nel caso di specie, la Corte, esclusa l'inoffensività della condotta, non ha indicato nessuna ragione per cui la invocata circostanza aggravante non sarebbe riconoscibile, in relazione alle singole condotte incriminate, atteso che ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della



applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, Biagioni, Rv. 274939) .

Ne deriva che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

2.8. A diverse conclusioni deve giungersi per quel che concerne l'invocata attenuante prevista dall'art. 323 bis cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio in base al quale la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato - valutato nella sua globalità e non sulla base della considerazione meramente atomistica di ogni singolo episodio - presenti una gravità particolarmente contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato, con il logico corollario che il conforme apprezzamento operato nel caso di specie in merito alla oggettiva gravità della vicenda (cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091).

3. Infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono i motivi di ricorso relativi alla configurabilità del reato di cui all'art. 615 ter cod. pen.

3.1. La sentenza sarebbe viziata, si assume, nella parte in cui ha ritenuto configurabile il reato per avere operato l'accesso al fine di compiere una operazione illecita - quella di cancellare dalla banca dati un file correttamente inserito - senza tuttavia valorizzare il dato obiettivo, e cioè che l'imputato fosse legittimato ad operare all'interno del sistema di registrazione dati (SDI); si sostiene che la eventuale commissione di fatti di reato posta in essere successivamente all'accesso legittimamente compiuto non sarebbe circostanza idonea ad invalidare la legittimità dell'accesso stesso.

La tipicità del reato sarebbe legata alla commissione solo di condotte oggettivamente prive di titolo abilitativo ovvero "obiettivamente estranee all'insieme delle azioni che il suo titolo abilitativo concede" (così il ricorso a pag. 34).

3.2. Si tratta di affermazioni che non tengono conto di quanto chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui assume rilievo la situazione nella quale l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico dell'ufficio a cui è addetto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell'agente ed in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all'accesso ai dati, si connoti, tuttavia, dall'abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente, rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che ne devono indirizzare l'azione nell'assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati.



Secondo la Corte di cassazione, «sotto lo schema dell'eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa, che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato». Lo sviamento di potere è una delle tipiche manifestazioni di un tale vizio dell'azione amministrativa e ricorre quando l'atto non persegue un interesse pubblico, ma un interesse diverso (di un privato, del funzionario responsabile, ecc.). Si ha quindi "sviamento di potere" quando nella sua attività concreta il pubblico funzionario persegue una finalità diversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n. 241 del 1990) (così, Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061).

Dunque integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, cit.).

I giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi in questione, non essendovi dubbi che nella specie pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico, operò per finalità esclusivamente egoistiche e personali, del tutto scisse da quelle istituzionali per le quali l'accesso era a lui garantito ed in ragione delle quali il potere era stato a lui attribuito; riceve accesso al sistema ed operò al suo interno per realizzare un interesse esclusivamente privatistico, un segmento di condotta funzionale a consentire di giustificare la successiva cessione del fucile nei suoi riguardi e, dunque, ad occultare oggettivamente un fatto preclusivo di quella cessione, e cioè che quel fucile fosse già stato consegnato dal precedente titolare che dunque non aveva più nessun potere di fatto su quell'arma.

4. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso relativa al reato di falso in atto pubblico; si assume che la sentenza avrebbe errato nell'attribuire natura di atto pubblico al documento oggetto di falsificazione.

4.1. Secondo il ricorrente, al momento del conferimento dell'arma per la sua demolizione da parte di avrebbero stati redatti tre verbali di consegna, dei quali il primo sarebbe stato consegnato al privato, il secondo sarebbe stato conservato nel fascicolo ed il terzo avrebbe dovuto essere "appeso", a ciascuna delle armi consegnate ed affidate in deposito; si assume che nessuno di detti moduli avrebbe una efficacia probatoria esterna in quanto l'effetto costitutivo riguardante il possesso dell'arma sarebbe discendente solo dalla registrazione compiuta sullo SDI.

dunque si sarebbe limitato ad intervenire solo su uno degli atti interni, quello dell'ufficio; difetterebbe quindi la rilevanza attestativa dell'atto che non assolverebbe

nemmeno a presupposto del successivo atto fidefaciente, quale appunto la registrazione dell'avvenuta consegna dell'arma nello SDI.

Sotto altro profilo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio di offensività; l'atto falsificato avrebbe avuto una valenza solo interna e nessuno degli addetti all'ufficio armi del commissariato di Urbino avrebbe avuto difficoltà ad identificare *ictu oculi* (così il ricorso) la falsificazione.

4.2. Il motivo è infondato

Si è già detto di come, in punto di fatto: a) uno degli "originali" del verbale di consegna delle armi destinate alla demolizione fu alterato attraverso la "sbianchettatura" di uno dei fucili consegnati, quello poi oggetto di appropriazione, che non risultò presente tra le armi custodite presso il locale deposito della Polizia di Stato ad Urbino; b) era stata cancellata anche l'annotazione del registro di carico e scarico contenuto all'interno dell'armadietto di custodia delle armi; c) risultò mancante anche il modello relativo all'inserimento in banca dati SDI del fucile poi oggetto di appropriazione.

Si è anche evidenziato come il 29/8/2013, dunque ben prima della denuncia di detenzione dell'arma da parte dell'imputato (13/11/2013), Rossi avesse effettuato, senza apparente ragione giustificativa, la cancellazione del dato relativo al fucile dalla banca dati SDI.

Solo in relazione all'altro fucile, quello cioè che non fu oggetto di appropriazione, risultò "appeso all'arma" - verosimilmente per ragioni legate alla necessità di non rendere visibile all'interno l'alterazione del verbale - l'originale verbale di consegna, comprensivo del riferimento anche al fucile oggetto di appropriazione.

Dunque, una alterazione dell'originale del verbale di consegna dell'arma che rendeva, unitamente alla cancellazione della stessa dalla banca dati ed a quella della annotazione dell'arma dal registro di carico e scarico, quel fucile non consegnato

Quel documento contraffatto aveva una valenza attestativa, né innocua, né grossolana, perché solo in ragione della sua contraffazione appariva comprensibile l'annotazione sullo SDI, e cioè che quel fucile, diversamente dal vero, non era stato consegnato.

5. La sentenza dunque deve essere annullata con rinvio limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n.4, cod. pen.; la Corte di appello procederà ad un nuovo giudizio sul punto, ed, eventualmente, alla determinazione di un nuovo trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

